



Prot. MC/1796

Roma 13 Marzo 2018

Dott.ssa Barbara Solinas
Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali
Area Risorse Umane
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7
00145 Roma
bsolinas@regione.lazio.it
affarigenerali_salute_sociale@regione.lazio.legalmail.it
Fax - 0651684665

Ordine dei Medici di Roma

Oggetto: Mancato rilascio del certificato di malattia e prescrizioni mediche nelle strutture sanitarie pubbliche.

Gentile Dottoressa Barbara Solinas

L'INPS ha di recente emanato con il messaggio n. 1074 del 09/03/2018 istruzioni operative circa la permanenza prolungata di pazienti presso le Unità operative di Pronto Soccorso e relativa certificazione.

<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio%20numero%201074%20del%2009-03-2018.htm>

Purtroppo pervengono alla nostra organizzazione molte segnalazioni di iscritti in merito al mancato rilascio di certificazione telematica di malattia da parte del sistema ospedaliero nonché l'inesistenza o quasi della prescrizione essa sia cartacea, elettronica o dematerializzata, presso le strutture sanitarie.

Nel merito della certificazione di malattia la questione appare grave sia perché espone il lavoratore al non riconoscimento del periodo di malattia, come giustamente sottolinea l'INPS, sia perché induce conflittualità con i pazienti che richiedono al Medico di famiglia una certificazione ex post, cosa impossibile da effettuare, sia in quanto testimonia da parte delle strutture sanitarie la piena violazione di legge, come si può desumere dalla breve sintesi seguente della normativa vigente :

- Legge Brunetta Art. 55-septies (Controlli sulle assenze):

"1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante **certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica** o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. In tutti i casi di assenza per malattia la **certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia**, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5 bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.

4. **L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento** ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile da contratti o accordi collettivi".

- La Circolare 1 del 19 03 2010 identifica i soggetti tenuti alla trasmissione telematica nei Medici **dipendenti del SSN** e nei medici convenzionati SSN.
- DECRETO 18 Aprile 2012 Modifica al decreto 26 febbraio 2012 recante: "Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC." G.U N.128 del 4-06-2012. Il Decreto intende regolare la comunicazione all'INPS di avvenuto ricovero sia **la certificazione di fine ricovero/dimissione, contenente la prognosi, ad opera delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate**. La messa a regime era prevista per il 2014 ma il decreto precisa che nelle more dell'avvio a regime per tale nuova modalità di certificazione da parte delle strutture ospedaliere viene applicato il disciplinare contenuto nel decreto del 26 febbraio 2010, ovvero che **le strutture sanitarie rilascino il certificato telematico o, in assenza dei requisiti previsti, rilascino il certificato cartaceo al lavoratore**.
- Il Contratto dei medici dipendenti riporta: Art. 6 **Obblighi del dirigente** Comma 3 Punto l) **rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione per l'assenza per malattia**.
- Art. 8 Codice disciplinare Comma 6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 3 mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall'art. 55 sexies, comma 3 e dall'art. 55 septies, comma 6 del d.lgs. 165/2001.
- Articolo 8, Comma 8, j) inosservanza degli obblighi, in merito alla certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia;

- Comma 11. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica: 1. con preavviso, per) le ipotesi considerate dall'art. 55 quater, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 165/2001 e 55, septies, comma 4.

Aggiungiamo che la conversione in legge del DL n. 179 del 18 ottobre 2012, ha esteso a tutti i medici prescrittori, **ivi compresi i dipendenti, le medesime sanzioni anche per il mancato invio della ricetta elettronica**, per la quale già il decreto ministeriale, luglio 2012, aveva per la Regione Lazio citato una precisa data per l'avvio a regime della ricetta elettronica ovvero il 30 settembre 2012 per le strutture sanitarie.

Alla luce di quanto esposto si chiede alla S.V. di conoscere lo stato dell'arte (numero e strutture invianti) per quanto riguarda l'invio telematico dei certificati e delle ricette elettroniche da parte delle strutture sanitarie e quanto la Regione Lazio stia predisponendo nei confronti delle strutture pubbliche per ottemperare alle norme vigenti dopo otto anni dalla emanazione della Legge Brunetta.

Ringraziando per l'attenzione e in attesa di un Suo riscontro Le porgo cordiali saluti.

Dott.ssa Maria Corongiu
Segretario Generale Regionale FIMMG Lazio

